COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2013 - 22 **Data 26-02-2013**	**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.08678/2012 REG.RIC. NEL RICORSO PRESENTATO DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. NOMINA LEGALE.

L'anno **duemilatredici** , il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** , alle ore **17:35** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
MASI MARIO	X				
TURCO ANTONIO		X			
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X				
MORETTI FRANCESCO	X				
MORETTI SEBASTIANO	X				
RAPUANO LEUCIO	X				
PARENTE GIOVANNI	X				

	PRESENTI N. 6
	ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato N.08678/2012 Reg.Ric. nel ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nomina legale.

Il Sindaco

Premesso che:

- in data 3.12.2012 al n. 8013 è stato protocollato un ricorso da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché per il Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico contro il Sig. Errico Tremiterra, Carmina Tremiterra, Emilio Tremiterra, Pasquale Tremiterra e Bianca Tinto nonché il Comune di Carinaro in persona del Sindaco, il Consorzio Asi per la riforma e/o annullamento della sentenza n.3963/2012 del Tribunale Amministrativo della Campania- Sez V, depositata in data 25.9.2012, non notificata;
- la sentenza non è stata notificata e il Comune di Carinaro è risultato non essersi costituito per cui la vicenda è stata ricostruita sulla base del ricorso notificato;
- dalla lettura del citato ricorso è emerso che nel 1999 il Sindaco del Comune di Carinaro, con decreto n.7246, ha autorizzato il Consorzio Asi ad occupare in via temporanea ed urgente le aree di proprietà dei Sigg. Tremiterra e Tinto per la realizzazione degli insediamenti produttivi e connesse infrastrutture;
- i ricorrenti oltre al decreto del Sindaco hanno impugnato anche l'atto del 1998 con cui il Consorzio Asi ha comunicato la data di inizio delle operazioni di occupazione di redazione dello stato di consistenza degli immobili da occuparsi;
- con ulteriore ricorso RG n. 13593/2004 gli stessi ricorrenti hanno chiesto al Tar Campania l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del decreto di esproprio n.5682 del 15.7.2004 con cui il Comune di Carinaro, in persona del responsabile dell'UTC ha pronunciato l'espropriazione definitiva delle aree già oggetto di occupazione in favore dell'Asi;
- in data 11.5.2005 l'Asi si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e il 10.10.2005 si è costituito pure il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- all'udienza pubblica del 26.4.2006 il Tar ha disposto la riunione dei ricorsi e ha dichiarato rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale per cui ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;
- con ordinanza n.30/2008 la Corte Costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al Tar per una nuova valutazione alla luce della propria sentenza n.314/2007 con cui ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale n.10/2001 nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori, già scaduti, inerenti i nuclei e le aree industriali;
- i ricorrenti con nota depositata il 6.11.2008 hanno presentato istanza di riassunzione del processo e all'udienza del 17.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione;
- con sentenza n.3963/2012 Sez V depositata in data 25.9.2012 il Tar Regionale per la Campania ha accolto il ricorso e per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati per invalidità derivata a seguito della dichiarata incostituzionalità della legge regionale della Campania n. 10/2001;
- il Collegio ha condannato tutte le amministrazioni intimate "in quanto responsabili solidalmente nella gestione della procedura espropriativa" al risarcimento del danno per equivalente, sul presupposto che "il bene ha subito una trasformazione irreversibile stante la sua destinazione pubblicistica";
- la sentenza non è stata notificata al Comune di Carinaro in quanto non costituito;
- l'Avvocatura Generale dello stato nel ricorrere al Consiglio di Stato ha considerato erronea ed illegittima la sentenza e tra i vari motivi elencati nel ricorso. Ad un certo punto si legge che "l'autorità espropriante -ossia l'autorità amministrativa investita del potere ablatorio e della cura del relativo procedimento- è il Comune di Carinaro mentre il beneficiario dell'espropriazione e cioè il soggetto in cui favore viene emesso il decreto di esproprio è la Società Consortile Unica s.c.r.l. quale promotore dell'espropriazione infine risulta nel caso di specie il solo Consorzio per l'Area Sviluppo industriale di Caserta";
- dal ricorso dell'Avvocatura si legge ancora che queste conclusioni "ascrivono al comune la responsabilità della illegittima conclusione delle procedure espropriative";
- la notifica del ricorso è avvenuta il 3 dicembre e, dato l'enorme lasso di tempo intercorso dalla data iniziale del primo ricorso (anno 1999) è stato necessario cercare gli atti di riferimento che, però, non sono stati rinvenuti;
- il Segretario comunale in considerazione del fatto che si era nel periodo natalizio per cui non è stato possibile riunire la GC, in accordo con il Sindaco e in aderenza a parte della giurisprudenza, ha

emanato la determinazione n.27 del 27.12.2012 con cui ha conferito incarico all'avv. D'Angiolella per la costituzione in giudizio contro il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato;

- occorreva comunque costituirsi per difendere le ragioni del Comune di Carinaro in quanto il responsabile dell'UTC ha emanato gli atti sulla base di una legge regionale allora vigente e se il Consiglio di Stato dovesse confermare la responsabilità del Comune di Carinaro o ascrivere solo ad esso la responsabilità della procedura, come richiesto dall'Avvocatura nel ricorso contro il quale si intende ricorrere, le conseguenze per l'Ente sarebbero dirompenti;
- in data 21.2.2013 l'Avv. D'Angiolella ha comunicato che il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza N.08678/2012 Reg.Ric. senza rispettare i termini ancora aperti per la presentazione del ricorso da parte di Carinaro e ha reputato opportuno procedere alla presentazione del ricorso anche se non aveva ancora deciso se l'azione da proporre fosse il ricorso per revocazione o l'opposizione di terzi o il ricorso in Cassazione;
- in data 26.2.2013 è stata acquisita la nota dell'Avv. D'Angiolella con cui ha consigliato l'Ente di percorrere la via del ricorso in Cassazione e del ricorso per revocazione;
- è opportuno costituirsi avverso la detta sentenza in quanto il Consiglio di Stato, accogliendo in toto il ricorso ha riformato la precedente sentenza condannando esclusivamente il Comune di Carinaro e il Consorzio Asi in solido e non ha dato all'Ente la possibilità di difendersi in quanto ha emesso la decisione prima della decorrenza del termine di presentazione dei ricorsi e dunque non tenendo conto della posizione del Comune;
- l'Ente ritiene che non spetti al Comune di Carinaro pagare i terreni espropriati ma all'Asi che, infatti, è stata più volte condannata dal giudice;
- per la costituzione nel suddetto giudizi è necessario ex lege il patrocinio di un legale di fiducia abilitato alla difesa dinnanzi alle magistrature superiori;
- il Comune non ha un avvocato in dotazione organica;
- l'Avv. Luigi Maria D'Angiolella, con studio legale in Caserta alla Via Leonetti 34, C.F. DNGLMR63H08G333C – si è reso disponibile a rappresentare il Comune e ciò è conveniente per l'ente in quanto l'avvocato ha già curato il ricorso al Consiglio di Stato;
- il professionista ha comunicato che per le spese necessarie per proporre il ricorso occorre la somma di € 2000 e si è detto disponibile ad accettare l'incarico de quo per l'importo massimo di € 3.000,00 (esclusa Iva e cpa);
- i rapporti tra le parti sono regolati dal disciplinare da sottoscriversi tra le parti;

Valutata l'opportunità di costituirsi;

- Vista la disponibilità dell'Avv. Luigi Maria D'Angiolella, con studio legale in Caserta alla Via Leonetti 34, C.F. DNGLMR63H08G333C – si è reso disponibile a rappresentare il Comune e ciò è conveniente per l'ente in quanto l'avvocato ha già curato il ricorso al Consiglio di Stato;

Considerato che per la costituzione nei suddetti giudizi è necessario ex lege il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un avvocato in dotazione organica;

- Ritenuto di poter affidare l'incarico all'Avv. Luigi Maria D'Angiolella, con studio legale in Caserta alla Via Leonetti 34, C.F. DNGLMR63H08G333C – si è reso disponibile a rappresentare il Comune e ciò è conveniente per l'ente in quanto l'avvocato ha già curato il ricorso al Consiglio di Stato;

- L'Avvocato D'Angiolella si è detto disponibile ad accettare l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente per l'importo di € 3000,00 (comprensivo delle spese necessarie per la costituzione dell'Ente) più Iva e Cpa come per legge;

Visto lo schema allegato di disciplinare di incarico che verrà successivamente sottoscritto tra le parti;

Ritenuto pertanto necessario, nell'interesse dell'ente, autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione del mandato;

Visto il Tuel;

Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare il Sindaco a costituirsi e a proporre il giudizio davanti alla Corte di Cassazione revocazione tramite legale di fiducia di questa Amministrazione, avverso la sentenza del Consiglio di Stato N.08678/2012 Reg.Ric. emessa a seguito di ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
3) di dare atto che il professionista si è detto disponibile ad accettare l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente per l'importo di € 3000,00 (omnicomprensivi delle spese necessarie per costituirsi i tutti gli oneri e diritti) più Iva e Cpa come per legge e che i rapporti tra le parti saranno disciplinati in base all'allegato disciplinare;
4) di demandare al Responsabile dell'ufficio legale l'adozione degli atti successivi all'emanazione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa per il conferimento del predetto incarico, stabilito nella cifra di € 3000,00 (omnicomprensivi delle spese necessarie per costituirsi i tutti gli oneri e diritti) più Iva e Cpa come per legge e che i rapporti tra le parti saranno disciplinati in base all'allegato disciplinare, da imputarsi sul cap. 310 del predisponendo bilancio 2013;
5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del Dlgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Il Sindaco
Dr. Mario Masi

-

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: costituzione in giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato N.08678/2012 Reg.Ric. nel ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nomina legale e impegno spesa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 , 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Carinaro, lì 26.2.2013

Il Segretario Comunale
Responsabile dell'Ufficio Legale ex art.49, 2° comma Tuel
(dott.ssa Giovanna Olivadese)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**

Parere sfavorevole

Parere irrilevante

Carinaro, lì 26.02.2013

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dr. Salvatore Nacarlo)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° e 2° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

DI INCARICARE il responsabile dell'ufficio legale, nella persona del segretario comunale, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029250 – Fax 081-5027596 – E-mail: segretario.carinaro.ce.it

Ufficio Legale

Disciplinare di incarico legale

La sottoscritta Dr.ssa Giovanna Olivadese, Segretario Comunale dell'Ente, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Legale, giusta decreto del Sindaco n°46 del 24.11.2010, ai sensi dell'art. 49, 2° comma del Dlgs.267/00 ed in esecuzione della delibera di G.C. n°---- del ----

CONFERISCE INCARICO LEGALE

All'Avv. . Luigi Maria D'Angiolella (in seguito, per brevità chiamato anche solo "incaricato"), con studio legale in Caserta, alla Via Leonetti 34, C.F. DNGLMR63H08G333C, che accetta, alle condizioni di cui al presente atto.

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione per la presentazione del ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato N.08678/2012 Reg.Ric *emessa su*l ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

2. L'incarico comprende oltre alla presentazione del ricorso introduttivo anche la difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni dedotte in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e ogni altro atto, adempimento o comportamento che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e

diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. È obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione, mentre la facoltà di transigere resta riservata a definitiva decisione all'amministrazione, che potrà appositamente autorizzare eventuali accordi transattivi concordati e prospettati dall'incaricato.

4. L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche i presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. Alla luce del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/2006, il quale, disponendo l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe minime o fisse, ha in sostanza introdotto il principio della negoziabilità del compenso per i servizi professionali, si conviene che la misura dell'onorario è fissata entro il limite di spesa non superiore ad € 3.000,00 (omnicomprensivi delle spese necessarie per costituirsi i tutti gli oneri e diritti) più Iva e Cpa.

Il compenso verrà pagato con anticipazione di € 1000,00 dopo l'introduzione del giudizio e su richiesta, il resto al saldo, a presentazione della parcella professionale ed a seguito della conclusione del giudizio in oggetto, previa presentazione di regolare fattura.

6. L'amministrazione metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la questione.

7. L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente disciplinare viene redatto in duplice copia, ed allegato alla delibera di incarico.

Ai fini dell'imposta di registro si determina che il presente atto sia registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, art. 5, comma 2, e tariffa parte seconda, trattandosi di scrittura privata non autenticata contenente tutte disposizioni relative ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

Carinaro, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile Ufficio Legale
ex art.49, 2° comma Tuel
D'Angiolella
Segretario Comunale
(Avv. Giovanna Olivadese)

L' AVVOCATO INCARICATO

Avv. Luigi Maria

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco MASI MARIO	**F.to Il Segretario Comunale** OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **28-02-2013** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **15-03-2013** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N._____

Carinaro**, lì **28-02-2013

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

|_| Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **28-02-2013** ;
|_| Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/_____ del _____/_____
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
|_| Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota
prot. N. _____/_____ del _____/_____;

Carinaro**, lì **28-02-2013

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi
dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;
2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,
ricorsi od opposizioni;
3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto 1)

Il Messo Comunale

MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Visto per il protocollo (punto 2)

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo

MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale

OLIVADESE GIOVANNA